



# **PROTOCOLLO D'INTESA**

**TRA**

**REGIONE LOMBARDIA**

**E**

**RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.**

**DEFINIZIONE PROGRAMMA  
per lo sviluppo dell'INTERMODALITA'  
NELLE STAZIONI FERROVIARIE di RFI**



## PROTOCOLLO DI INTESA

tra

**Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.**, Gruppo Ferrovie dello Stato, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1, CF/P.Iva 01008081000, di seguito più brevemente denominata “RFI”, in persona di....., ..... nata a .....il ....., in forza dei poteri conferitigli con procura speciale ..... per atto ..... domiciliata per il presente atto presso Piazzale della Croce Rossa 1, 00161 Roma

**E**

**Regione Lombardia** di seguito più brevemente denominata “Regione”, rappresentata da ..... nato a ..... il ..... e domiciliato, per la carica, presso la sede regionale di Milano, Piazza Città di Lombardia 1, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di .....

di seguito congiuntamente definite le “Parti”,

## PREMESSO CHE

1. Rete Ferroviaria Italiana (RFI), gestore dell'infrastruttura nazionale, è la società del Gruppo FS Italiane (FSI) che assicura l'accesso della rete ferroviaria alle diverse imprese di trasporto, garantendo la manutenzione e la circolazione ferroviaria in sicurezza, il mantenimento in efficienza sull'intera infrastruttura e le attività di safety e security.
2. RFI realizza gli investimenti per il potenziamento e lo sviluppo delle linee e degli impianti ferroviari e sviluppa la tecnologia per la gestione in sicurezza della circolazione, secondo la programmazione definita, insieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), dal Contratto di Programma - parte Investimenti. RFI garantisce l'accessibilità delle stazioni e dei servizi offerti alle imprese ferroviarie, ai viaggiatori e, in generale, a tutti gli utilizzatori secondo i principi e i valori di riferimento cui RFI ispira il proprio rapporto con i clienti e con il pubblico.
3. Il gestore dell'infrastruttura nazionale definisce l'orario ferroviario annuale sulla base delle richieste avanzate dalle imprese viaggiatori e merci secondo le regole e i criteri esposti nel Prospetto Informativo della Rete (PIR), il documento ufficiale con cui RFI comunica ai propri clienti diretti criteri, procedure, modalità e termini per l'assegnazione della capacità dell'infrastruttura e per l'erogazione dei servizi connessi.
4. In data 12 marzo 2020 è stato stipulato tra le Parti l'Accordo Quadro per la prenotazione della capacità dell'infrastruttura ferroviaria, individuata ed espressa tramite i parametri caratteristici specificati nel corpo dello stesso Accordo, in adeguamento al *Regolamento di esecuzione (UE) 2016/545 della Commissione sulle procedure e sui criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria*. Il citato Accordo Quadro prevede, tra gli Allegati, in rif. all'Art.2 pt. 7 dello standard di accordo RFI-Regioni, la «Definizione di un sistema strutturato di servizi, eventualmente caratterizzato da cadenzamento e coincidenze, in una logica di integrazione delle diverse modalità di trasporto».
5. È interesse di RFI attivare investimenti finalizzati all'incremento del numero di utenti del sistema ferroviario, anche attraverso il potenziamento dell'accessibilità, dell'intermodalità e dell'attrattività dell'area di stazione, in linea con quanto previsto dal *Piano Industriale 2019-2023*.
6. Con il *Piano Commerciale 2018-2023* RFI intende intensificare il dialogo con i principali stakeholder, in primis Istituzioni ed Enti Locali, affinché contribuiscano a far convergere attorno alle stazioni i principali sistemi di mobilità collettiva, condivisa e dolce presenti sul territorio. In particolare RFI intende ridefinire, assieme agli stakeholder di riferimento, i piazzali e le aree adiacenti le stazioni

affinché queste vengano progressivamente alleggerite dalla prevalenza di mezzi di trasporto privato a motore endotermico, in parte ridefinendo l'utilizzo dei parcheggi oggi disponibili, a favore di TPL e dei bus LH, percorsi pedonali, percorsi ciclabili, ciclostazioni, ciclofficine, Kiss&Ride, taxi, NCC, noleggio auto/moto, sistemi di sharing (car/scooter/bike), infrastrutture di ricarica per mezzi elettrici;

7. L'aggiornamento 2018-2019 del Contratto di Programma RFI – MIT parte Investimenti, esaminato nella seduta del 24 luglio 2019 dal CIPE che si è espresso con parere favorevole, ha concluso il suo iter autorizzativo con la registrazione della Corte dei Conti del Decreto di approvazione MIT/MEF avvenuta in data 26 ottobre 2020. Le risorse finanziarie contrattualizzate consentiranno, in coerenza con la strategia di sviluppo della rete ferroviaria nazionale, non solo la sicurezza e l'ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria esistente, ma anche il potenziamento della multimodalità, facendo leva sui nodi intermodali.
8. La legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti” prevede:
  - all'art. 20, che la Regione promuova servizi innovativi per lo sviluppo della mobilità sostenibile;
  - all'art. 21, che la Regione favorisca l'integrazione e l'interscambio fra diversi mezzi di trasporto, la riqualificazione delle stazioni, la creazione di centri di interscambio al fine di incentivare l'uso del trasporto pubblico
  - all'art. 31, che la Regione promuova lo sviluppo dei servizi ferroviari di sua competenza anche attraverso la definizione degli interventi infrastrutturali funzionali ai servizi programmati e
9. Nel Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con DCR n. XI/64 del 10 luglio 2018, Regione Lombardia ha inserito, tra i risultati attesi inerenti il settore della mobilità, gli interventi per il potenziamento e lo sviluppo della rete ferroviaria anche nell'ottica dell'integrazione modale
10. il Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT), approvato con DCR n. 1245 del 20 settembre 2016, individua nell'ambito delle strategie regionali:
  - lo sviluppo del trasporto collettivo e l'integrazione tra le diverse modalità di trasporto, declinati in attività finalizzate all'attivazione delle sinergie tra le reti (strategia 6.3.2 C “integrare i modi di trasporto”), e, in particolare al capitolo “Integrazione dei modi – nodi di interscambio” la rivisitazione dei layout dei nodi, quale centro delle azioni per incrementare l'attrattività del sistema di TPL

- come esempio di dotazioni per l'interscambio, con diversi gradi di importanza a seconda della stazione i seguenti elementi: presenza di TPL, idonei parcheggi, postazioni per il ricovero delle biciclette, postazioni di bike e car sharing, i sistemi di informazione integrata
  - la “Strategia Regionale per la Mobilità Elettrica”, inserita strutturalmente, quale allegato 3;
11. Regione con l'approvazione del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (DGR n. X/1657 del 11 aprile 2014) promuove l'intermodalità bici-treno e individua i primi criteri di intervento ed un insieme di stazioni ferroviarie da considerare prioritariamente (“Stazioni di Accoglienza”)
  12. le linee guida regionali per la redazione dei Programmi di Bacino del TPL approvate con DGR X/2486 del 10.10.2014, prevedono, come obiettivo dei Programmi, la trasformazione delle stazioni ferroviarie in luoghi di interscambio, tramite il coordinamento dei percorsi e degli orari delle linee di TPL con la struttura dei servizi ferroviari e l'individuazione di spazi e dotazioni presso le stazioni
  13. le “Linee guida regionali per l'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici” (D.G.R. n. X/4593 del 17 dicembre 2015) individuano i parcheggi di interscambio (cap.5.2.1.2) e le stazioni ferroviarie e i nodi del TPL (cap. 5.2.2.2) tra le localizzazioni per le infrastrutture di ricarica accessibili al pubblico;
  14. il “Documento di attuazione della strategia regionale per lo sviluppo della mobilità elettrica” (D.G.R. n. 6366 del 20 marzo 2017) comprende la promozione e l'incentivazione del car sharing elettrico, eventualmente integrato con il trasporto pubblico, anche tramite accordi;
  15. il capitolo 4 “Standard qualitativi del sistema” del Quadro di riferimento per lo sviluppo del sistema ferroviario regionale e suburbano nell'area metropolitana di Milano (allegato B alla DGRX/2524 del 17.10.2014), individua alcuni requisiti dell'interscambio modale presso le stazioni ferroviarie in grado di migliorare l'affidabilità e l'attrattività complessiva del sistema, utili a orientare quote di passeggeri verso l'utilizzo dei mezzi pubblici e i principali requisiti per l'informazione e l'immagine coordinata
  16. il Manuale Segnaletico Passante di Milano e stazioni suburbane, elaborato nell'ambito dell'Accordo per l'adeguamento della segnaletica fissa nelle stazioni del Passante ferroviario tra Regione-Comune-RFI del 17.10.2014 (DGR X/1989 del 20.06.2014) prevede degli standard applicabili alle stazioni interessate dal SFR.

### **CONSIDERATO CHE**

1. Le proprietà delle aree sulle quali potranno essere individuati gli interventi finalizzati del presente Protocollo, ovvero i piazzali antistanti le stazioni ferroviarie e le aree ad esse adiacenti, sono generalmente di proprietà dei Comuni, di RFI oppure di società appartenenti al Gruppo FSI;
2. Facendo seguito a quanto riportato nelle Premesse, la Regione e RFI riconoscono l'opportunità di sviluppare un Programma congiunto di interventi, volto a migliorare le attuali condizioni di integrazione modale, vivibilità, sicurezza ed accessibilità alle stazioni ferroviarie.

### **Tutto ciò premesso e considerato, le Parti STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1**

##### **Premesse**

Le premesse e le considerazioni costituiscono parte integrante e sostanziale del Protocollo d'Intesa.

#### **ART. 2**

##### **Oggetto e finalità del Protocollo d'Intesa**

1. Il presente Protocollo ha l'obiettivo di definire un Programma per lo sviluppo dell'intermodalità nelle stazioni ferroviarie di RFI (d'ora in poi, "*Programma*"), relativo allo sviluppo dei servizi intermodali e alla realizzazione di interventi/opere volte al miglioramento dell'accessibilità delle stazioni ferroviarie di RFI.
2. Finalità del Protocollo è di coniugare, in maniera organica e condivisa tra le Parti, gli obiettivi programmatici volti al miglioramento del livello di connettività dell'offerta multimodale e del sistema complessivo di accessibilità alle stazioni ferroviarie, rafforzandone il ruolo di centralità rispetto ad una rete di mobilità resa complessivamente più efficace, che incentivi gli spostamenti con mezzi pubblici, condivisi ed elettrici sul territorio, nonché la mobilità attiva, anche in chiave di sostenibilità ambientale. E' altresì obiettivo prioritario il coordinamento degli interventi infrastrutturali di connessione tra le infrastrutture di trasporto di media e grande capacità (ferrovie, metropolitane, tranvie)

3. Le Parti si impegnano a definire congiuntamente le azioni di intervento (armonizzandole, ove possibile, con altri interventi di RFI tesi al miglioramento complessivo degli spazi), nonché le relative priorità di attuazione riguardo, in primis, gli ambiti del trasporto pubblico locale, della mobilità attiva e della mobilità elettrica e condivisa (sharing mobility).
4. Il Programma avrà valore indicativo e, una volta approvato dalle Parti, costituirà parte integrante del presente Protocollo sotto forma di Allegato. Il Programma potrà essere integrato e aggiornato di comune intesa tra le Parti con interventi diversi, nell'ambito delle reciproche disponibilità finanziarie.
5. Le azioni individuate nel Programma saranno oggetto di successivi accordi tra le Parti ed i diversi EE.LL. interessati (ciascuno per propria pertinenza amministrativa e funzionale); tali accordi saranno disciplinati tramite specifiche Convenzioni Attuative inerenti la realizzazione di ciascun intervento regolando oneri, competenze e ruoli relativi alla progettazione, realizzazione, presa in carico e gestione di opere e servizi.

### **ART. 3**

#### **Modalità e fasi attuative**

Le Parti si impegnano, secondo modalità paritetiche, alla stesura del Programma complessivo degli interventi ed alla definizione delle relative priorità entro 180 giorni dalla firma del Protocollo stesso.

Le attività di programmazione saranno condotte a partire dall'analisi dello stato dell'arte dei sistemi attuali di mobilità e dai contenuti approvati dagli strumenti di programmazione vigenti, e saranno articolate secondo gli ambiti riportati nell'elenco che segue, per ciascuno dei quali sono evidenziati i criteri (riportati in ordine di priorità) ed i parametri di misurazione/rilevazione degli stessi.

Sarà cura di Regione Lombardia sottoporre al vaglio anche le priorità di interventi definite in sede di pianificazione integrata con i sistemi di TPL gestiti dalle Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale.

Le attività propedeutiche alla stesura del Programma saranno condotte di comune accordo e interesse tra le Parti, attraverso un approccio data-driven basato sulla condivisione di banche dati e sistemi informativi. La cross-analysis dei dati messi a disposizione tra le Parti potrà generare sinergie e fornire indicazioni utili a ridefinire la programmazione della mobilità afferente le stazioni ferroviarie secondo i seguenti ambiti:

### **Ambito 1 - Trasporto Pubblico Locale (TPL)**

1. *Valutazione di soluzioni per massimizzare la captazione della domanda di mobilità nei bacini ferro/gomma e migliorare l'integrazione modale;*
2. *Ottimizzazione dei percorsi di interscambio con obiettivo di minimizzare i tempi complessivi del viaggio;*
3. *Individuazione di soluzioni per il potenziamento degli spazi ricettivi dei sistemi TPL finalizzata ad aumentare il numero di linee di interscambio nei nodi;*
4. *Individuazione di soluzioni per l'attrezzaggio delle aree di interscambio secondo layout e standard informativi coordinati;*
5. *Individuazione coordinata degli interventi di interscambi di primo livello tra infrastrutture di trasporto di grande e media capacità*

### **Ambito 2 – Mobilità ciclabile**

1. *Raccordo delle stazioni ferroviarie con i percorsi ciclabili esistenti e di progetto, con attenzione sia alle ciclovie nazionali che alla ciclabilità regionale e locale;*
2. *Localizzazione di infrastrutture a servizio delle biciclette (rastrelliere, velostazioni, ciclofficine) e relativo dimensionamento;*
3. *Valutazione di nuovi servizi di bike sharing con stalli dedicati alla presa/rilascio dei mezzi in stazione,*

con priorità per stazioni individuate dal PRMC come “Stazioni di accoglienza”, con maggior volumi di utenza, bacino potenziale, profilo della clientela target e tasso di presenze turistiche.

### **Ambito 3 – Mobilità elettrica e condivisa (sharing mobility)**

*Definizione della tipologia di colonnine e dimensionamento delle stazioni di ricarica* dedicate ai seguenti target:

1. *Taxi/NCC, con priorità per stazioni con maggior peso di attestazione del servizio;*
2. *Mobilità condivisa (sharing mobility o car rental), con priorità per stazioni con punti nevralgici di presa e rilascio dei mezzi. Valutazione dell'attivazione di nuovi servizi free floating di area vasta con stalli dedicati alle vetture in sharing nei piazzali delle stazioni ferroviarie;*
3. *Mobilità privata (Kiss&Ride e spostamenti occasionali/erratici) con priorità per peso del parco veicolare elettrico circolante e volumi di frequentazione della stazione.*

Oltre le suddette aree tematiche, nell'ambito della concertazione programmatica potranno essere trattati ulteriori argomenti quali, ad esempio, la mobilità pedonale, intesa come un insieme di interventi volti a



definire percorsi di qualità tra le stazioni ed i poli attrattori di primo livello (scuole, ospedali e servizi sanitari, grandi poli del turismo, aggregatori di attività lavorative, ecc.) localizzati nell'intorno delle stazioni ferroviarie.

## ART. 4

### Impegno dei soggetti firmatari

Nell'ottica del raggiungimento delle finalità di cui al presente accordo,

1. La Regione si impegna nel:

- includere gli interventi concordati nel Programma all'interno dei piani regionali di settore (es. Piano Regionale della Mobilità Elettrica, Piano Regionale della Mobilità Ciclistica, ecc.) e nella redazione delle Linee Guida dei Piani Urbani di Mobilità (es. Linee Guida dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile - PUMS) qualora la Regione si dotasse di tali strumenti o ne aggiornasse la pianificazione vigente.
- Verificare l'eventuale possibilità di assegnare, con successivi e specifici atti, contributi per la realizzazione degli interventi stabiliti nel Programma, subordinatamente al loro stanziamento nel bilancio regionale;
- garantire il suo ruolo di regia pubblica con efficacia e puntualità, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a contenere al massimo i tempi approvativi e autorizzativi di attuazione degli interventi e, in particolare:
  - promuovere e coordinare gli incontri con i Comuni, gli altri EE.LL. e le Agenzie per il TPL coinvolti per un efficace conseguimento degli obiettivi previsti, nelle more delle pertinenze pianificatorie e programmatiche del Comune ospitante gli interventi;
  - concludere specifici accordi con EE.LL. interessati e RFI, per disciplinare gli aspetti attuativi, tramite specifiche Convenzioni, inerenti la realizzazione di ciascuna opera finanziabile compresa la progettazione e la realizzazione degli interventi;
- svolgere attività di coordinamento riguardo programmi/progetti di ambito (alle diverse scale territoriali), finalizzate all'ottimizzazione delle risorse ad alla messa a punto di una rete integrata di servizi che eviti ridondanze e garantisca caratteristiche omogenee in termini di diffusione, connettività e capillarità dei servizi intermodali offerti nei piazzali delle stazioni ferroviarie;
- Coordinare le attività con le Agenzie per il TPL eventualmente interessate da alcuni dei progetti di valorizzazione degli interscambi

- dare la massima diffusione delle informazioni attraverso specifici canali di comunicazione in ordine agli interventi attuati

## 2. RFI si impegna nel:

- facilitare le autorizzazioni per lo sviluppo di sistemi intermodali sulle aree di sua proprietà (es. installazione colonnine di ricarica veicoli elettrici su piazzale, stalli car sharing, fermate TPL, velostazioni, ecc.);
- concedere in affitto calmierato/comodato d'uso – ove disponibili – gli spazi interni alle stazioni da dedicare a servizi intermodali (es. per realizzare una ciclofficina);
- per le stazioni raggiunte da una ciclabile, attrezzare con rastrelliere per bici (e, qualora già presenti, incrementarle); installare sulle rampe delle scale di stazione le canaline per trasporto bici (ove fattibile) da/verso le banchine, stante l'installazione di ascensori adeguati dove previsto dai piani di RFI;
- integrare la segnaletica di stazione a messaggio fisso con pittogrammi e contenuti dedicati ai nuovi servizi multimodali resi disponibili;
- installare in stazione – previa valutazione di fattibilità tecnica – i monitor con le informazioni relative al TPL presente nelle vicinanze della stazione (es. partenze, tempi di arrivo ecc.), con le informazioni messe a disposizione da agenzie e/o operatori e da questi alimentate ed aggiornate;
- valutare la concessione di aree non funzionali all'esercizio ferroviario per la realizzazione di capolinea/fermate del TPL o di altri servizi intermodali, in locazione/comodato d'uso.
- dare la massima diffusione delle informazioni attraverso specifici canali di comunicazione in ordine agli interventi attuati;

La Parti si terranno reciprocamente aggiornate sulle fasi di attuazione del Programma relativamente agli impegni di propria competenza.

## ART. 5

### Referenti

1. Al fine di gestire opportunamente quanto disposto dal presente Protocollo, vengono individuati quali referenti operativi per i soggetti firmatari dello stesso le seguenti figure:



- Per la Regione:
- Per RFI:
  - .....*Direzione Stazioni*;
  - ..... U.O. Sviluppo e Commercializzazione Territoriale ....., *Direzione Commerciale*;
  - ..... U.O. Network ....., *Direzione Produzione*.

## ART. 6

### Sostenibilità economica e finanziaria degli interventi

Il presente Protocollo non prevede obblighi finanziari da parte dei sottoscrittori ma l'impegno delle Parti di contribuire ai costi degli interventi con le risorse che sarà possibile reperire a valere sul Contratto di Programma RFI-MIT citato nelle Premesse e con le risorse finanziarie che saranno previsti per tali finalità da parte della Regione e degli EE.LL.

Le Parti convengono che saranno valutate le possibilità di accesso agli eventuali finanziamenti di cui possano beneficiare le opere in oggetto, di ricorso ad operazioni di partenariato pubblico-privato o di finanziamento diretto da parte della Regione e degli EE.LL. coinvolti in fase attuativa.

## ART. 7

### Durata

1. Al fine di rendere attuative le intese previste nel presente Protocollo, le Parti si impegnano a dare seguito alle attività in coerenza con i contenuti dei documenti citati in premessa. Il presente Protocollo ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al mese di dicembre 2025, coerentemente con il vigente Accordo Quadro RFI-Regione citato al pt. 4 delle Premesse.
2. L'intesa sarà rinnovata contestualmente al rinnovo del sopracitato Accordo Quadro RFI-Regione in ottemperanza all'Art.2 pt. 7 «*Definizione di un sistema strutturato di servizi, eventualmente caratterizzato da cadenzamento e coincidenze, in una logica di integrazione delle diverse modalità di trasporto*», di cui il Programma costituirà parte integrante.

## Art. 8

### Diffusione dei contenuti del Protocollo

Al fine di tutelare l'immagine e la reputazione delle Parti, le stesse si impegnano a concordare preventivamente le eventuali modalità di comunicazione, promozione e diffusione (conferenze/comunicati stampa, eventi etc.) dei contenuti del presente accordo, assicurando che le stesse risultino in linea con le rispettive policy di comunicazione esterna e relazione con i media.

## Art. 9

### Trattamento Dati Personali

#### Finalità del trattamento e base giuridica

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse alla formalizzazione ed alla successiva attuazione del presente Accordo, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti, amministratori, rappresentanti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di formalizzazione ed alla successiva attuazione del presente Accordo (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).

#### Tipologie di dati personali

I dati personali raccolti nell'ambito delle fasi di formalizzazione e successiva attuazione del presente Accordo rientrano nelle seguenti categorie:

Dati Comuni acquisiti direttamente presso le Parti: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti, amministratori, rappresentanti e/o collaboratori), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici). I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.



### Dati di contatto

1. Per RFI: Titolare del Trattamento è Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., rappresentata dall'Amministratore Delegato, contattabile all'indirizzo mail [titolaretrattamento@rfi.it](mailto:titolaretrattamento@rfi.it), con sede legale in Piazza della Croce Rossa, 1 Roma. Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail [protezionedati@fsitaliane.it](mailto:protezionedati@fsitaliane.it)
2. Per la Regione: Titolare del Trattamento è la Regione [\*], rappresentata da [\*], contattabile all'indirizzo mail [\*], con sede legale in [\*]. Il Referente Data Protection è contattabile all'indirizzo mail [\*].

### Conservazione dei dati

I dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente Accordo saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 11 anni dal termine di scadenza del presente Accordo.

### Diritti degli Interessati

Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

## **Art. 10**

### **Controversie**

Qualora insorgessero controversie in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo le parti convengono di attivare apposto tentativo di conciliazione extragiudiziale, esperito il quale, in caso di mancato accordo la parte interessata ne proporrà la soluzione in via giurisdizionale.



Letto, approvato e sottoscritto

Luogo e data, \_\_\_\_\_

Regione Lombardia

\_\_\_\_\_

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

\_\_\_\_\_

Per il presente atto si invoca l'esenzione del bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegato B) al Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642